

ACCORDO

TRA

**LA SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA
E L'INNOVAZIONE**

E

L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC

CONCERNENTE

**IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI DEGLI IGIENISTI DENTALI IN SVIZZERA E IN
QUÉBEC**

LA SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

E

L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC

denominati qui di seguito «le Parti»,

CONSIDERATA l'Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata qui di seguito «l'Intesa») firmata il XX/XX/XXXX;

CONSIDERATO che l'Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;

CONSIDERATO che il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), e l'*Ordre des hygiénistes dentaires du Québec*, legalmente costituito in virtù del *Code des professions* (RLRQ, c.C-26), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell'Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

DESIDEROSI di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di igienista dentale, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un'analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'allegato I dell'Intesa;

CONSIDERATI i risultati dell'analisi comparata delle qualifiche professionali richieste alle persone che esercitano la professione di igienista dentale nei territori della Svizzera e del Québec;

CONSIDERATO che al termine di tale analisi, le autorità competenti hanno constatato che esistono differenze sostanziali tra i campi di pratica, da una parte, e la formazione pratica, dall'altra;

CONSIDERATO che i provvedimenti di compensazione previsti dalle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione nei territori della Svizzera o del Québec mirano a garantire, da una parte, che i professionisti non esercitino attività per le quali non sono formati e, dall'altra, dispongano dell'autonomia necessaria per esercitare la professione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all'allegato I dell'Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di igienista dentale.

ARTICOLO 2 - CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:

- a) possiedono un'autorizzazione legale all'esercizio della professione di igienista dentale; e
- b) hanno ottenuto un titolo formativo rilasciato da un'autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI DIRETTIVI

I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:

- a) la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche;
- b) la garanzia della qualità dei servizi professionali;
- c) il rispetto delle norme relative alle lingue ufficiali dei territori interessati;
- d) l'equità, la trasparenza e la reciprocità;
- e) l'effettivo reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue.

4.1 «Territorio d'origine»

Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di igienista dentale possiede l'autorizzazione legale all'esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo.

4.2 «Territorio ospitante»

Territorio nel quale un'autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d'origine.

4.3 «Richiedente»

Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all'autorità competente del territorio ospitante.

4.4 «Beneficiario»

Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall'autorità competente del territorio ospitante.

4.5 «Titolo formativo»

Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un'autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec.

4.6 «Campo di pratica»

Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l'esercizio della professione.

4.7 «Autorizzazione legale all'esercizio della professione»

Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di igienista dentale, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative.

4.8 «Esperienza professionale»

Esercizio effettivo e legale della professione di igienista dentale di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali.

4.9 «Differenza sostanziale»

Esiste una differenza sostanziale relativa ai titoli formativi se le materie previste dalla formazione del territorio d'origine e quelle richieste nel territorio ospitante presentano differenze rilevanti a livello di durata e/o di contenuti (ciclo, impostazione, materie e tematiche) e se la conoscenza di tali materie è essenziale per l'esercizio della professione. In termini di durata, è considerata rilevante una differenza di almeno un anno.

Esiste una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se una o più attività della professione regolamentata nel territorio ospitante non esistono nella professione corrispondente del territorio d'origine o presentano delle modalità d'esercizio particolari che non si ritrovano nel territorio d'origine e tale differenza consiste in una formazione specifica richiesta nel territorio ospitante che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla formazione del territorio d'origine.

4.10 «Provvedimento di compensazione»

Provvedimento che può essere richiesto da un'autorità competente per colmare una differenza sostanziale relativa al titolo formativo, al campo di pratica o a entrambi. Oltre all'esperienza professionale, il provvedimento di compensazione è costituito preferibilmente da un tirocinio di adattamento o, se espressamente richiesta, da una prova attitudinale.

Può inoltre essere richiesta una formazione complementare qualora quest'ultima rappresenti l'unico strumento possibile per garantire la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche.

I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere proporzionali, il meno vincolanti possibile e tenere conto dell'esperienza professionale dei richiedenti.

4.11 «Tirocinio di adattamento»

Esercizio della professione di igienista dentale svolto nel territorio ospitante sotto la responsabilità di una persona autorizzata ed eventualmente abbinato a una formazione complementare. Il tirocinio è valutato.

Il tirocinio di adattamento è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall'autorità competente del territorio ospitante e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec.

4.12 «Prova attitudinale»

Verifica svolta dalle autorità competenti della Svizzera o del Québec che verte esclusivamente sulle conoscenze o sulle competenze professionali del richiedente.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE LEGALE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

In Svizzera:

5.1 Dall'analisi delle qualifiche professionali che il richiedente del Québec deve possedere per esercitare la professione di igienista dentale nel territorio della Svizzera emerge che l'esperienza pratica richiesta in Svizzera dopo il conseguimento del titolo formativo è particolarmente importante.

Per tale motivo è obbligatorio svolgere un periodo di esperienza professionale prima di ottenere il pieno riconoscimento.

5.2 Le condizioni stabilite dalla Croce Rossa Svizzera che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l'autorizzazione legale all'esercizio della professione di igienista dentale in Svizzera sono le seguenti:

- a) essere in possesso, nel territorio del Québec, di un regolare permesso rilasciato dall'*Ordre des hygiénistes dentaires du Québec*;
- b) aver ottenuto, nel territorio del Québec, da parte di un'autorità riconosciuta dal Québec, i seguenti titoli formativi: un diploma che dà diritto al permesso rilasciato dall'*Ordre des hygiénistes dentaires du Québec* conformemente al *Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels*, (RRQ, c. C-26, r. 2);
- c) adempiere i seguenti provvedimenti di compensazione:

- i. svolgere un periodo di esperienza pratica retribuita di un anno finalizzato a rafforzare le competenze tecniche richieste per poter esercitare autonomamente la professione in Svizzera. Il periodo si svolge in una struttura dove è possibile interagire e collaborare con altri igienisti dentali e si conclude con il rilascio di un attestato del datore di lavoro accompagnato da un documento che certifica l'acquisizione delle qualifiche pratiche richieste.

Le modalità e le condizioni per il rilascio di tale attestato da parte del datore di lavoro sono stabilite dall'autorità svizzera.

La durata si riferisce a un tasso d'occupazione compreso tra l'80 e il 100 per cento, in base alle ore di lavoro a tempo pieno abitualmente prestate in Svizzera, in Québec o altrove per un orario a tempo pieno. Se il tasso d'occupazione è inferiore, la durata complessiva è prolungata in proporzione. Per il tirocinio di adattamento è richiesto un tasso d'occupazione minimo del 50 per cento.

Considerata l'esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo l'ottenimento del titolo formativo, la durata del periodo di esperienza pratica di cui all'articolo 5.1 capoverso 1 paragrafo c numero i) può essere ridotta dalla Croce Rossa Svizzera. L'esperienza può essere acquisita in Québec o altrove, nell'ambito di un impiego.

In Québec:

5.3 Dall'analisi delle qualifiche professionali che il richiedente diplomato in Svizzera deve possedere per esercitare la professione di igienista dentale nel territorio del Québec emerge che le differenze sostanziali relative alla durata e al livello della formazione sono le seguenti:

la formazione svizzera in igiene dentale non comprende i trattamenti effettuati dall'igienista dentale nel contesto dell'odontoiatria operativa e dell'ortodonzia.

Alla luce di questa differenza sostanziale, sono necessari provvedimenti di compensazione.

5.4 Le condizioni stabilite dall'autorità competente quebecchese che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l'autorizzazione legale all'esercizio della professione di igienista dentale in Québec sono le seguenti:

- a) essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione di igienista dentale;
- b) aver ottenuto nel territorio della Svizzera, da parte di un'autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:
 - diploma di igienista dentale SSS rilasciato dall'Ecole supérieure des hygiénistes dentaires de Genève,
 - diploma di igienista dentale SSS rilasciato dal centro di formazione sanitaria medi di Berna,

- diploma di igienista dentale SSS rilasciato dal centro di formazione Careum di Zurigo,
 - diploma di igienista dentale SSS rilasciato dalla SSS di igiene dentale del centro di profilassi di Zurigo;
- c) fornire la prova di avere una conoscenza del francese adeguata all'esercizio della professione di igienista dentale, come stabilito dalla *Charte de la langue française* (RLRQ, c. C-11);
- d) adempiere i seguenti provvedimenti di compensazione:
- i. portare a termine una formazione di livello secondario superiore che prevede almeno 60 ore di ortodonzia;
 - ii. portare a termine una formazione di livello secondario superiore in odontoiatria operativa che comprende almeno 45 ore di insegnamento teorico e in laboratorio e almeno 30 ore di stage clinico;
 - iii. seguire una formazione integrativa di massimo 35 ore dispensata o riconosciuta dall'autorità competente quebecchese concernente la legislazione, la regolamentazione e gli aspetti deontologici legati all'esercizio della professione di igienista dentale in Québec.

Considerata l'esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo l'ottenimento del titolo formativo nel territorio d'origine, l'autorità competente quebecchese può ridurre la durata delle formazioni o esonerare il richiedente dall'adempimento di uno dei provvedimenti di compensazione descritti nel paragrafo precedente. L'esperienza professionale può essere acquisita in Svizzera o altrove, nell'ambito di un impiego, di uno stage o di una formazione di livello secondario superiore o universitario.

ARTICOLO 6 - EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

In Québec:

- 6.1** Il richiedente che soddisfa le condizioni e le modalità descritte nei paragrafi a) e b) dell'articolo 5.3 e all'articolo 7.4 riceve da parte dell'autorità competente quebecchese, conformemente al paragrafo 1.1 dell'articolo 42.1 del *Code des professions*, la seguente autorizzazione legale all'esercizio della professione: un permesso restrittivo temporaneo per adempiere i provvedimenti di compensazione di cui al paragrafo d) dell'articolo 5.3 e, se necessario, soddisfare la condizione di cui al paragrafo c) dello stesso articolo.
- 6.2** Il richiedente che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 5.4 nonché le modalità previste dall'articolo 7.4 riceve da parte dell'autorità competente quebecchese il permesso per esercitare la professione di igienista dentale.
- 6.3** Una volta che il beneficiario è iscritto all'albo dei membri dell'autorità competente quebecchese, tale permesso gli consente di: valutare lo stato di

salute del cavo orale, insegnare i principi dell'igiene orale, stabilire e garantire la realizzazione dei trattamenti di igiene dentale, effettuare cure e trattamenti finalizzati a prevenire le malattie orali nonché a mantenere e ristabilire la salute orale dell'essere umano.

In questo quadro, oltre alle ulteriori attività consentite dalla legge, il beneficiario può esercitare le attività professionali a lui riservate, così come descritte nel paragrafo 1.4 capoverso 1 dell'articolo 37.1 del *Code des professions* (LRQ c. C-26). Può inoltre avvalersi dei seguenti titoli, abbreviazioni e iniziali: «hygiéniste dentaire», «H.D.», «D.H.» o «R.D.H.».

In Svizzera:

- 6.4** Il richiedente che soddisfa le condizioni per l'ottenimento riceve, da parte dell'autorità competente svizzera, una decisione di riconoscimento rilasciata dalla Croce Rossa Svizzera che stabilisce l'equivalenza del titolo quebecchese con il diploma di igienista dentale SSS.
- 6.5** L'autorizzazione legale all'esercizio della professione, anche come indipendente, si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e non richiede ulteriori formalità legate alle qualifiche professionali.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

In Svizzera:

- 7.1** I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
- Croce Rossa Svizzera
Riconoscimento dei titoli professionali
Professioni sanitarie
Werkstrasse 18
3084 Wabern
- 7.2** Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, il richiedente deve fornire alla Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:
- a) una copia autenticata del titolo formativo, vale a dire il diploma che dà diritto all'ottenimento del permesso rilasciato dall'*Ordre des hygiénistes dentaires du Québec*, così come stabilito al paragrafo b) dell'articolo 5.1;
 - b) una copia autenticata del permesso rilasciato dall'*Ordre des hygiénistes dentaires du Québec*;
 - c) un documento d'identità;
 - d) nel caso dei richiedenti con esperienza professionale i rispettivi certificati di lavoro e, se sono stati frequentati corsi di perfezionamento i relativi attestati, in modo da permettere all'autorità

di accordare un'eventuale riduzione del periodo di esperienza pratica di cui al paragrafo c) dell'articolo 5.2.

In Québec:

7.3 I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:

Secrétaire de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec,
606, rue Cathcart, bureau 700
Montréal (Québec) H3B1K9

7.4 Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e per la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, il richiedente deve fornire all'autorità competente quebecchese i seguenti documenti:

- a) il modulo, debitamente compilato, con cui si chiede l'applicazione dell'Accordo di reciproco riconoscimento;
- b) una copia autenticata del diploma che permette di esercitare la professione di igienista dentale in Svizzera così come descritto nel paragrafo b) dell'articolo 5.3;
- c) un attestato della Croce Rossa Svizzera che certifica che il richiedente è legalmente stabilito nel Paese per esercitare la professione di igienista dentale e che non vi sono a suo carico divieti o restrizioni all'esercizio di tale professione né misure disciplinari o di altro tipo;
- d) un documento d'identità con fotografia;
- e) una copia di due documenti d'identità (p. es. atto di nascita, passaporto, licenza di condurre).

Per ottenere un regolare permesso il richiedente deve fornire all'*Ordre des hygiénistes dentaires du Québec* i seguenti documenti aggiuntivi:

- i. un documento che attesti il completamento e il superamento dei provvedimenti di compensazione descritti al paragrafo d) dell'articolo 5.3.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE APPLICATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa.

- a) L'autorità competente del territorio ospitante conferma, entro un (1) mese dalla ricezione, di essere in possesso del dossier del richiedente e lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti.
- b) Le autorità competenti esaminano nel più breve tempo possibile la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione di igienista dentale.

- c) In ogni caso, l'autorità competente informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell'autorizzazione legale all'esercizio della professione entro due (2) mesi dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di un (1) mese.
- d) Le risposte devono essere motivate.
- e) Le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.

ARTICOLO 9 - RICORSO PER IL RIESAME DELLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

In Svizzera:

9.1 In Svizzera è possibile presentare ricorso presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

In Québec:

9.2 Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dal Consiglio d'amministrazione dell'autorità competente quebecchese o dal comitato al quale è stato delegato tale compito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 62.1 del *Code des professions* che rifiuta di riconoscere l'adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all'autorità competente quebecchese entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.

9.3 L'autorità competente quebecchese comunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata o qualsiasi altro mezzo tecnologico che permetta di comprovare la ricezione.

9.4 Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto il richiedente deve inviarle all'autorità competente quebecchese almeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.

Il comitato istituito dal Consiglio d'amministrazione dell'autorità competente in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 86.0.1 del *Code des professions* e designato da quest'ultimo per agire a tale titolo esamina la domanda di revisione ed emana una decisione motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.

Il comitato è composto da persone diverse rispetto ai membri del Consiglio d'amministrazione dell'autorità competente quebecchese.

9.5 La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la

quale è stata emanata tramite raccomandata o qualsiasi altro mezzo tecnologico che permetta di comprovare la ricezione.

ARTICOLO 10 - COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ

Le autorità competenti svizzera e quebecchese collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l'applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l'autenticità dei documenti prodotti.

Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell'applicazione dell'Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato qui di seguito «Comitato bilaterale»).

Ai fini del presente Accordo, le autorità competenti svizzera e quebecchese designano gli enti qui appresso come interlocutori.

Per la Svizzera:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2, 3003
Berna
puntodiconatto@sbfi.admin.ch

Per il Québec:

Secrétaire de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec,
606, rue Cathcart, bureau 700
Montréal (Québec) H3B 1K9

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI

Le autorità competenti svizzera e quebecchese convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.

ARTICOLO 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le autorità competenti svizzera e quebecchese garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.

ARTICOLO 13 - CIRCOLAZIONE

Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE ALLA PROFESSIONE

Le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo e concernenti la professione di igienista dentale.

In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell'analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo.

Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell'analisi comparata, le autorità competenti svizzera e quebecchese possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE

Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l'effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti.

L'attuazione del presente Accordo avviene con l'entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le autorità competenti si informano reciprocamente circa l'adempimento delle misure.

Le autorità competenti svizzera e quebecchese comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i rappresentanti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell'attuazione del presente Accordo.

Le autorità competenti svizzera e quebecchese inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall'entrata in vigore.

L'elenco dei titoli formativi, dei programmi di studio (specialità) e dei periodi di riconoscimento di cui agli articoli 5.2 b) e 5.4 b) può essere modificato mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale.

Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta.

In caso di modifica o di denuncia i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione.

Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l'entrata in vigore delle misure normative necessarie per l'applicazione.

In fede di ciò, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli igienisti dentali.

Redatto il xx xx 2022, in duplice copia.

**Per la Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e
l'innovazione**

***Per l'Ordre professionnel des
hygiénistes dentaires du Québec***

*[Indicare il nome della persona che
rappresenta l'autorità competente
svizzera autorizzata a firmare
l'accordo e la sua funzione]*

*[Indicare il nome della persona che
rappresenta l'ordine professionale
quebecchese autorizzato a firmare
l'accordo e la sua funzione]*